



Settore 2  
**Servizio SPORT**

**SERVIZIO DI GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA URLI**

**FOGLIO D'ONERI**

## **Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione del bocciodromo comunale di Via Urli.

2. Le prestazioni oggetto di concessione si configurano come un sistema di prestazioni programmate finalizzate alla gestione della struttura di cui al comma 1; in tal modo, la stazione appaltante si propone di garantire la corretta erogazione del servizio.

3. La concessione non è suddivisa in lotti, poiché la gestione richiede lo sviluppo di attività integrate finalizzate a garantire la massima efficienza ed efficacia del servizio, al fine di assicurare agli utenti l'ottimale fruibilità del medesimo. Inoltre, risulta prevalente per l'Amministrazione comunale l'interesse e il vantaggio, in termini di efficacia ed economicità della procedura, di avere un unico affidatario per i servizi che compongono la concessione.

## **Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEL BOCCIODROMO**

Il servizio dovrà essere svolto presso il bocciodromo comunale sito in Schio, Via Urli, così catastalmente identificato:

- Comune Censuario di Schio (I531), Foglio 11, Mappale n. 635, sub 8 – 9 – 10.

La struttura sita in via Urli è dotata di:

- impianto sportivo: campi-bocce con n. 2 piste da gioco regolari, in fondo sintetico, illuminati e riscaldati;
- servizi igienici, con accessibilità anche a disabili;
- bar-ristorante (annesso ai campi da bocce) ed a servizio prioritario dell'impianto sportivo;
- aree esterne di pertinenza.

I locali del bar-ristorante devono essere ammobiliati a cura e spese del concessionario.

Il concessionario-subentrante può accordarsi direttamente con il concessionario-uscente per mantenere in loco l'arredo esistente. Qualora i due soggetti non raggiungano un accordo, è necessario:

- da parte del concessionario-uscente: lo sgombero dei locali;
- da parte del concessionario-entrante: la dotazione di arredo e di tutto quanto necessario per l'esercizio pubblico.

Alla concessionaria competono ogni responsabilità organizzativa e gestionale e ogni adempimento giornaliero atto a consentire la corretta e decorosa fruibilità, garantendo la sicurezza agli utenti.

Si elencano, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività e gli obblighi posti in capo alla concessionaria:

- apertura, chiusura, sorveglianza, conduzione dell'impianto, mediante l'impiego di proprio personale; tutto ciò, sia con riferimento ai "campi-bocce" e sia con riferimento al "bar-ristorante".

I locali disponibili all'interno del "bocciodromo" possono essere destinati ad attività ricreative (es. gioco delle carte, biliardo, ecc.) sia rispetto ai locali/spazi e sia rispetto agli orari-uso per tali attività ricreative, va tenuto conto della compatibilità con l'attività del gioco-bocce.

E' fatto divieto di installazione di apparecchi da gioco (tipo *slot machine*).

Le attività di ristorazione non devono condizionare l'attività sportiva; tali attività di ristorazione, inoltre, devono essere garantite durante le attività bocciofile, sia negli orari di ordinario allenamento e sia nel caso di manifestazioni/iniziative sportive di bocce, anche se realizzate in giornate festive.

- pulizia delle aree coperte e scoperte dell'impianto.

La pulizia comprende anche le attività di disinfezione delle varie superfici (pavimenti, arredi, ecc.), e servizi igienici.

La frequenza delle attività di pulizia è lasciata nella responsabilità organizzativa della concessionaria che deve garantire condizioni di igiene e decoro secondo il senso comune.

- conduzione "generale" dell'impianto (compresa l'acquisizione delle autorizzazioni eventualmente necessarie per il regolare funzionamento dell'impianto e la fruibilità) mediante l'impiego di personale idoneo;

- manutenzione ordinaria dell'impianto;

- osservanza delle norme in materia di sicurezza vigenti compreso quanto relativo a prevenzione incendi, infortuni, al mantenimento in efficienza di estintori, alla gestione della segnaletica/sicurezza, ecc.;

- osservanza delle norme in materia di sicurezza nei posti di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii);

- osservanza della normativa in materia igienico-sanitaria, compreso quanto relativo in ordine al defibrillatore, alla sua gestione/utilizzo (in particolare, dotazione di DAE presso l'impianto, mantenimento in efficienza, formazione e presenza persone abilitate uso DAE durante le attività, se/come previsto da normativa in essere);

- osservanza del divieto di installazione di apparecchi-gioco (slot machine) presso i locali oggetto di concessione;

- pagamento di imposte/tasse e oneri vari riguardanti l'impianto, compreso quanto relativo alla gestione dei rifiuti (riguardo allo smaltimento di rifiuti – compreso il verde da sfalcio/scerbatura – vanno osservate prescrizioni/modalità della raccolta differenziata come disciplinate dal Comune di Schio e da normativa in materia).

Tutte le attività di "gestione impianto" rientrano nella piena e completa responsabilità della concessionaria (che manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità), che è completamente e unicamente responsabile anche della gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nelle attività medesime.

Quanto definito nell'accordo tra ditta concessionaria e A.S.D. bocciofila per l'uso e l'attività di bocce presso il bocciodromo di Via Urli disciplinerà il rapporto direttamente tra i due soggetti, fermo restando che – nei confronti del Comune – la ditta concessionaria è unica responsabile per tutto quanto attiene ogni competenza della concessionaria.

### **Art. 3 – GESTIONE DEL PERSONALE**

La concessionaria si obbliga a garantire il buon funzionamento del bocciodromo assicurando l'impiego di un numero di addetti sufficienti all'espletamento di tutte le operazioni da compiersi nella relativa gestione.

Le modalità e la tipologia del rapporto intrattenuto dagli addetti con la concessionaria ricadono sotto l'esclusiva competenza e responsabilità della concessionaria medesima.

La concessionaria assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone, anche volontari, designati ad effettuare le attività di cui alla concessione in oggetto e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno all'utenza, nonché alla funzionalità dell'impianto e delle attrezzature.

La concessionaria, in particolare, assume tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali e antifortunistici; l'assunzione delle responsabilità di cui sopra costituisce esonero di responsabilità

per il Comune.

La concessionaria, qualora si avvalga di personale dipendente, dovrà applicare – nei confronti dello stesso – condizioni normative, contributive e retributive conformi ai contratti collettivi di lavoro del settore, esonerando il Comune di Schio da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra il Comune di Schio e il personale della concessionaria.

La concessionaria è obbligata ad osservare le norme relative alla prevenzione-incendi ed alla sicurezza nella gestione e nell'utilizzo dell'impianto, adottando tutte le necessarie misure preventive a tutela dell'utenza e del personale, anche volontario, impiegato.

La concessionaria è inoltre tenuta ad osservare le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro, come stabilite dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, garantendo la sorveglianza sull'applicazione delle medesime, da parte del personale – anche volontario – impiegato.

In applicazione al D.Lgs. 81/2008 (riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al D.M. Interno 18.03.1996 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi) e al D.M. 10.03.1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze), la concessionaria – equiparata a Datore di Lavoro – deve formalmente nominare (e comunicarne i dati al Comune) il responsabile sicurezza, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, l'addetto/i antincendio, l'addetto/i al pronto soccorso.

La concessionaria deve inoltre comunicare il nome del Responsabile sorveglianza/gestione del DAE e delle persone abilitate all'uso del DAE.

Si riassume pertanto, come segue, l'elenco delle figure-responsabili/addetti i cui nominativi la concessionaria deve comunicare al Comune di Schio; la comunicazione va fatta entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto-concessione ed ogni qualvolta si renda necessario per l'aggiornamento dei dati:

- responsabile della sicurezza
- responsabile del servizio prevenzione e protezione
- addetto/i antincendio
- addetto/i al pronto soccorso
- responsabile corretta sorveglianza/manutenzione DAE
- persona/e abilitata/e all'uso DAE

#### **Art. 4 – UTENZE DEL BOCCIODROMO**

Tutte le utenze (acqua, gas, energia, reti telefoniche/wireless, ecc.) e tutte le spese inerenti la gestione dell'impianto (es. tassa rifiuti, oneri inerenti l'esercizio pubblico, ecc.) sono in capo alla concessionaria (con riferimento al complesso dell'impianto, sia bocciodromo e sia bar-ristorante) salvo diversi accordi tra concessionario e A.S.D. bocciocfila.

Quanto definito nell'accordo tra concessionaria e A.S.D. bocciocfila per l'uso e l'attività di bocce presso il bocciodromo di Via Urli disciplina il rapporto direttamente tra i due soggetti, fermo restando che – nei confronti del Comune – la concessionaria è unica responsabile.

#### **Art. 5 – MANUTENZIONE IMPIANTO**

##### Manutenzione ORDINARIA

La concessionaria deve provvedere – per l'intera durata di concessione – agli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto nel suo complesso (aree sportive, locali-servizi/accessori, aree accessi, area verde esterna di pertinenza (sfalcio e scerbatura) quale area vialetto di accesso al ristorante e area plateatico.

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi necessari alla costante agibilità,

efficienza, funzionalità e fruibilità dell'impianto, al fine dell'utilizzo idoneo ed in sicurezza dell'impianto medesimo.

Il Comune ha facoltà di effettuare sopralluogo in qualsiasi momento per verificare lo stato di manutenzione e di tenuta dell'impianto.

Di norma, il Comune ritiene che se non risultano segnalazioni, l'impianto è tenuto in efficienza.

La concessionaria è tenuta a presentare annualmente a fine anno la relazione della manutenzione ordinaria effettuata nel corso dell'anno nonché delle eventuali migliorie concordate con il Comune.

Nel caso il Comune – su segnalazioni ricevute od in base a sopralluoghi che ritenesse di effettuare - rilevasse mancanza o non corretta esecuzione di manutenzioni ordinarie, ha facoltà di comminare penalità alla concessionaria (da quantificare sulla base degli inadempimenti rilevati).

#### Manutenzione STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono in capo dell'ente concedente Comune di Schio. La manutenzione straordinaria effettuata dal Comune – eventualmente da soggetti incaricati dal Comune stesso – può comportare la chiusura dell'impianto (o di sue parti), in relazione alla tipologia dell'intervento da realizzare e/o degli spazi/aree interessati dall'intervento medesimo; ciò per motivi di sicurezza, al fine di garantire assenza di interferenza con personale/utenti della concessionaria.

La chiusura dell'impianto o di sue parti a causa dei lavori di manutenzione straordinaria o di altri lavori di competenza del Comune, ovvero a fini di sicurezza degli utenti, non comporta alcun indennizzo a favore della concessionaria.

Nel caso l'intervento straordinario del Comune sia dovuto a seguito di carenza di manutenzione ordinaria da parte della concessionaria, il Comune si rivale sulla concessionaria medesima.

#### MIGLIORIE E INVESTIMENTI

Tutti gli interventi ritenuti ammissibili in sede di offerta quali eventuali migliorie proposte per l'impianto sportivo in oggetto devono essere effettuati con la cadenza prevista nella relazione-progetto. Di tali interventi dovrà essere inviata al Comune una relazione.

### **Art. 6 – RESPONSABILITA'/GESTIONE SICUREZZA PRESSO IL BOCCIODROMO**

E' in capo alla concessionaria tutto quanto segue:

- redazione di apposito piano di emergenza e di evacuazione dell'impianto (planimetrie evacuazione, segnaletica, ecc.) con esposizione, per visione agli utenti, di quanto necessario secondo normativa vigente;
- dotazione e mantenimento in efficienza del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) ed ogni adempimento in materia "defibrillatore", come previsto dalla normativa in essere ed in divenire, comprese le individuazioni/nomine delle figure responsabili del DAE come sopra esplicitato.

La concessionaria ha l'obbligo di consegnare/comunicare al Comune i nominativi di:

- responsabile sicurezza
- responsabile servizio prevenzione e protezione
- addetto/i antincendio
- addetto/i pronto soccorso
- responsabile sorveglianza/gestione DAE
- persona/e abilitata/e uso DAE.

La concessionaria ha l'obbligo di conservare presso l'impianto la seguente documentazione:

- Piano di emergenza e di evacuazione (da esporre presso l'impianto)
- DURC aggiornato
- Registro delle manutenzioni e controlli effettuati ai vari impianti, compreso aggiornamento del Libretto Caldaia e revisione estintori
- Documento di Valutazione dei Rischi

- titoli autorizzativi previsti dalla vigente normativa
- ogni altro documento necessario ed inerente la conduzione/gestione dell'impianto.

## **Art. 7 – CANONE MENSILE E REVISIONE PREZZI**

Il pagamento del canone va effettuato entro il 15 (quindici) di ciascun mese per il mese in corso. Il canone proposto rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dello stesso, fatta salva la revisione prezzi a partire dal mese di gennaio 2026.

La revisione prezzi verrà applicata al verificarsi delle condizioni stabilite all'art. 60, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

Ai fini della determinazione della variazione, si applica quanto previsto dal medesimo articolo 60 del d.lgs. 36/2023.

## **Art. 8 – CONTRATTO**

Il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettera commerciale con spese di bollo a carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione in via d'urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto.

## **Art. 9 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La concessionaria avrà l'obbligo di seguire, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente foglio d'oneri.

La concessionaria riconosce al Comune di Schio il diritto di applicare le seguenti penalità:

<b>Inadempimento sanzionato con penale</b>	<b>Penale</b>
Mancata apertura impianto	Da Euro 100,00 a Euro 500,00
Mancata effettuazione delle migliorie	Da Euro 50,00 a Euro 100,00
Mancata trasmissione al Comune della relazione annuale	Da Euro 50,00 a Euro 100,00
Mancata effettuazione della manutenzione ordinaria	Da Euro 50,00 a Euro 100,00
Mancato rispetto delle normative di sicurezza durante il servizio	Da Euro 100,00 a Euro 1.000,00

Per il conteggio del ritardo nell'esecuzione di un obbligo contrattuale ci si riferisce ai giorni solari, salvo ove diversamente previsto. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili al Comune di Schio.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune di Schio nei confronti dell'affidataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la stessa ditta concessionaria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempimento.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante pec e l'assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto stesso, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la concessionaria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà del Comune di Schio di risolvere il contratto nei casi in cui ciò sia consentito.

La concessionaria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con il Comune di Schio. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della concessionaria tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte della concessionaria inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Comune di Schio avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta concessionaria con pec nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese;
- sopravvenienza di una causa di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o limiti al subappalto;
- mancato rinnovo o revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate alla concessionaria per l'esercizio dell'attività;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a giudizio del Comune di Schio;
- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla termine convenuto;
- grave inadempienza rispetto alle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul lavoro;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- qualora la concessionaria sospenda in tutto o in parte, di propria iniziativa, l'esecuzione del contratto;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o equivalenti a carico del concessionario;
- mancata corresponsione del canone entro le scadenze stabilite;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema di igiene, sanità e sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio regolarmente accertate dalle Autorità competenti;
- dopo 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di dodici mesi, per le quali non siano pervenute e non siano state accolte, da parte del Comune di Schio, le giustificazioni della concessionaria;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;

- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.;
- inosservanza degli obblighi previsti dal *“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”* aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione Veneto, da ANCI e da UPI in data 17 settembre 2019.

In caso di risoluzione, la concessionaria sarà tenuta a proseguire il servizio, ai prezzi e alle condizioni contenute nel contratto fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo da parte di un terzo e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi dalla comunicazione di cui sopra. Si applica quanto previsto dall'articolo 190 del d.lgs. 36/2023.

Verrà sottoscritto allo scopo apposito verbale per garantire la continuità del servizio, fino a formale sottoscrizione del contratto.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento, il Comune di Schio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare alla concessionaria, a mezzo pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che la concessionaria abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'articolo 1373, comma 2, del codice civile, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al concessionario a mezzo pec, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune di Schio, inoltre, quando sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi affidati e nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente il servizio di cui trattasi.

La concessionaria, nel caso in cui si trovi, per circostanze a essa non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare tramite pec al Comune di Schio, entro cinque giorni dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultimo possa adottare le opportune misure.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, il Comune di Schio si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno della concessionaria e di applicare le sanzioni previste.

## **Art. 10 – ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora la ditta aggiudicataria/concessionaria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità e entro i limiti previsti, l'ente potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla concessionaria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune di Schio.

Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l'ente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.



## **Art. 11 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO E DEL SUBCONCESSIONARIO**

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 81/2008, i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o di subappalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

## **Art. 12 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'ANAC e al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008.

Il Comune di Schio si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare il regolare svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

## **Art. 13 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Comune di Schio è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta e indiretta derivante dall'esecuzione del servizio.

La concessionaria si obbliga all'esatta osservanza degli obblighi e delle prestazioni in materia di lavoro, previdenza e assistenza, delle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle norme commerciali e igienico-sanitarie per l'esercizio dell'attività.

La concessionaria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose e a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

E' obbligo della concessionaria stipulare con la compagnia di assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del contratto specifica polizza assicurativa di RCTO (responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera), redatta in lingua italiana, avente per oggetto e richiamando espressamente nella "descrizione del rischio" il medesimo oggetto del presente servizio (art. 1), con massimale RCT unico e per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000, massimale RCO unico e per sinistro non inferiore ad Euro 5.000.000 e con validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre espressamente prevedere:

1. annoverare tra gli assicurati tutte le società/associazioni partecipanti al servizio oggetto del contratto, compresi i loro dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività a qualsiasi titolo;
2. l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti, soci di cooperative e in genere ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o di servizio;
3. i danni da incendio, esplosione o scoppio di cose della concessionaria o dalla stessa detenuta causati a terzi, compreso il Comune di Schio, con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a Euro 500.000,00;
4. i danni arrecati a cose di terzi, compreso il Comune di Schio, in consegna e/o custodia della concessionaria o dalla stessa detenute, con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a Euro 250.000,00;
5. i danni derivanti dalla gestione di bar, ristorante, mensa, catering, ristoro, compresi i rischi conseguenti alla cucina e/o preparazione e/o somministrazione di cibi e bevande.

L'assicurazione è prestata altresì per la responsabilità derivante dalla proprietà e gestione di distributori automatici di alimentari, bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la concessionaria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata ed efficace, stipulata con compagnia di assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data dell'affidataria di cui al presente foglio d'oneri. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), redatta in lingua italiana, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente affidamento, richiamandone l'oggetto e il relativo CIG, che riporti i massimali di RCT e RCO richiesti e avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

La polizza - e/o l'appendice di precisazione - dovrà essere posta in visione al Comune di Schio prima dell'inizio dell'attività, in originale o in copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di rinnovo della copertura dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme all'originale al Comune di Schio nei 15 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la concessionaria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o di consorzi, la documentazione attinente la polizza dovrà essere presentata:

- in caso di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016 o consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate con

responsabilità solidale ai sensi dell'art. 45, comma 5, del d.lgs. 50/2016;

- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, dal consorzio medesimo.

## **Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA**

Il concessionario dovrà costituire per i termini di durata del contratto una garanzia fissata nella misura del **5% dell'importo contrattuale**, così come previsto dall'art. 53 comma 4 d.lgs. n. 36/2023.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'affidatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'affidatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

## **Art. 15 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto alla concessionaria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di sub concedere deve essere dichiarata in sede di preventivo, salva l'autorizzazione in sede esecutiva. Si applicano gli articoli 188 e 119 del d.lgs. 36/2023.

## **Art. 16 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA**

L'aggiudicatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non sono opponibili al Comune, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dagli articoli 94, 95 e seguenti del d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 81/2008 e dal disciplinare di gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare tale cambiamento mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile.

## **Art. 17 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

## **Art. 18 – DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA**

La concessionaria, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio.

## **Art. 19 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia relativa alla concessione di cui al presente foglio d'onori è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

## **Art. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Alla presente concessione si applicano le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17 settembre 2019 da Prefetture, Province e Comuni del Veneto.

## **Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente foglio d'oneri;
- dal d.lgs. 36/2023;
- dal codice civile;
- dal preventivo di gara;
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture",
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

**Comune di Schio**, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it) • [www.comune.schio.vi.it](http://www.comune.schio.vi.it)

---

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sport • via Pasini, 76 • 36015 Schio (VI)

telefono: 0445 691284 - 691228 • e-mail: [sport@comune.schio.vi.it](mailto:sport@comune.schio.vi.it) - [info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it)

• posta certificata: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)

---